

STATUTO

URBAN LABS S.P.A. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA GOLFO DI TARANTO 5/7

Numero REA: TA - 192143

Codice fiscale: 03098140738

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

		 <i>Notaio</i> <i>Paola Trevis Mangoni</i> <i>di S. Stefano</i>
	STATUTO	
	Articolo 1 Denominazione	
	È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	
	n. 112, una società per azioni denominata "URBAN LABS	
	S.P.A. IMPRESA SOCIALE".	
	All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenu-	
	te nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposi-	
	zioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e inte-	
	grazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore	
	per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017, e delle	
	leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.	
	Articolo 2 Sede sociale e domicilio	
	La società ha sede legale in Taranto, all'indirizzo risul-	
	tante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede le-	
	gale nell'ambito del comune in cui si trova di istituire e	
	sopprimere altre unità locali operative, nella forma di suc-	
	cursali, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agen-	
	zie o altre dipendenze, sia in Italia che all'estero.	
	È invece necessaria la decisione dei soci per il trasferi-	
	mento della sede in altro comune.	
	È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio do-	

	micilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa	
	riferimento alla residenza anagrafica.	
	Articolo 3 Scopo e Oggetto Sociale	
	L'impresa sociale esercita in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo	
	di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei la-	
	voratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla	
	loro attività così come previsto dall'art. 3 ed art. 5 com-	
	ma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 112/2017.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato	
	d.lgs. 112/2017, la Società potrà perseguire i seguenti sco-	
	pi e oggetti sociali:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa (lettera d) art. 2 comma 1);	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	
	sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (let-	
	tera e) art. 2 comma 1);	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	

	turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f)	
	art. 2 comma 1);	
	formazione universitaria e post universitaria (lettera g)	
	art. 2 comma 1);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (let-	
	tera h) art. 2 comma 1);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato, e delle attività di interes-	
	se generale di cui all'art. 2 d.lgs. 2017/112 (lettera h)	
	art. 2 comma 1);	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso, (lettera k) art. 2	
	comma 1);	
	- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa, (lettera l) art. 2 comma 1); - servizi	
	strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo	
	settore resi da enti composti in misura non inferiore al	
	settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del	
	Terzo settore, (lettera m) art. 2 comma 1);	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	

	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di	
	cui al comma 4 dell'art 2 d.lgs 112/2017, (lettera p) art.	
	2 comma 1).	
	Sul piano operativo-professionale l'Impresa, sociale promuo-	
	ve, progetta, programma, coordina e realizza iniziative e	
	attività coerenti con le proprie finalità . In particolare,	
	"URBAN LABS S.P.A. IMPRESA SOCIALE":	
	- promuove, attraverso il suo Centro di Formazione e Orien-	
	tamento Professionale, la propria Agenzia per il Lavoro, o-	
	gni attività di carattere educativo, sociale, culturale,	
	professionale, che contribuisca a un autentico processo di	
	promozione umana, civile, professionale;	
	- sviluppa le professionalità specifiche di tutti gli opera-	
	tori propri e delle istituzioni associate, qualificandone i	
	ruoli educativi, psicopedagogici, didattici, tecnici e for-	
	mativi;	
	- organizza iniziative e percorsi di Istruzione e Formazio-	
	ne Professionale (leFP), di qualificazione, aggiornamento,	
	specializzazione, perfezionamento, formazione permanente e	
	continua, formazione a distanza, formazione superiore, Alta	
	Formazione riservata a beneficiari in possesso di diploma	
	di scuola secondaria di II grado e Laurea di qualsiasi li-	
	vello, - per inoccupati, disoccupati, occupati, minacciati	
	di disoccupazione, migranti, ecc.;	
	- persegue finalità istituzionali di orientamento, di istru-	

	zione e formazione dei giovani fino a diciotto anni, nel-	
	l'ambito dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione	
	Professionale (leFP), di formazione, di aggiornamento pro-	
	fessionale, di ricerca e sperimentazione, nel territorio	
	della Regione Puglia;	
	- risponde alla domanda formativa emergente dal mercato,	
	dalle fasce di utenti sia di alto profilo che afferenti al-	
	le fasce sociali più deboli, specie minori non accompagna-	
	ti, giovani e donne;	
	- attiva azioni di orientamento scolastico e professionale	
	in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici	
	interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischio di	
	marginalità culturale, professionale e sociale nel territo-	
	rio della Regione Puglia;	
	- riconosce il lavoro come dimensione irrinunciabile della	
	vita sociale, mezzo per la crescita personale, per stabili-	
	re relazioni sane, per esprimere sé stessi e come strumento	
	per la realizzazione socio professionale sia degli utenti	
	con capacità tecnico professionale e titoli accademico,	
	quanto per il reinserimento sociale dei soggetti che vivono	
	in condizioni di disagio;	
	- eroga servizi finalizzati all'inserimento o al reinseri-	
	mento nel mercato del lavoro anche attraverso la gestione	
	di processi di identificazione, validazione, certificazione	
	delle competenze in qualsiasi contesto acquisite, animazio-	

	ne culturale, accompagnamento dei processi di sviluppo locale;	
	- promuove e realizza iniziative di studi, ricerca, progettazione, sperimentazione, assistenza, informazione e valutazione in rapporto alle tematiche formative educative del mondo del lavoro, del settore dell'innovazione metodologica e tecnologica delle aziende, dell'ottimizzazione del prodotto processo e dell'utenza e degli operatori;	
	- attua percorsi e azioni di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, culturale, formativo, legata allo sviluppo sostenibile del pianeta e all'integrazione degli strumenti digitali e IoT nella vita quotidiana secondo un concetto di utilizzo etico delle tecnologie innovative;	
	l'attività di ricerca, studio e didattica potrà avere a oggetto materie di interesse scientifico, tecnologico, socio economico, agro alimentare e umanistico, considerando premiante l'implementazione e l'utilizzo della tecnologia in un contesto etico;	
	- collabora con i settori della formazione, della cultura, della educazione, dello sviluppo sostenibile, del tempo libero, dello sport;	
	- promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco anche in contesti internazionali associandosi a programmi specifici della Comunità Europea come: Erasmus, Civil	

	Rights, ecc;	
	- promuove e realizza servizi al lavoro quali: orientamen-	
	to, servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;	
	sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, anche e-	
	stera; ogni altro servizio connesso e strumentale alle fun-	
	zioni dei servizi pubblici per l'impiego diverso da quello	
	sottoposto alle procedure di autorizzazione e da quelli ri-	
	servati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici;	
	- realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguar-	
	dia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del-	
	la comunità e della persona, all'utilizzo accorto e raziona-	
	le delle risorse naturali e all'accessibilità universale se-	
	condo il principio di Design for All;	
	- collabora con enti pubblici, privati, comunitari e con	
	le forze sociali a iniziative tendenti alla formazione, qua-	
	lificazione, aggiornamento, riconversione, educazione perma-	
	nente e ricorrente dei lavoratori a ogni livello; - promuo-	
	ve un adeguato inserimento dei giovani nel mondo del lavoro	
	con l'orientamento professionale con i tirocini e l'appren-	
	distato di qualsiasi livello;	
	- organizza formazione universitaria e post universitaria;	
	- aderisce a organizzazioni locali, regionali, nazionali e	
	internazionali, e con esse può costituire anche reti asso-	
	ciative che perseguano le stesse finalità;	
	- tutela gli interessi morali e materiali dei singoli asso-	

	ciati;	
	- aderisce ai programmi dell'Unione Europea con progetti	
	compatibili con le finalità dell'Impresa sociale;	
	- promuove iniziative di visite studio, di stages culturali	
	e professionali, di convegni e seminari, di scambi cultura-	
	li e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di con-	
	fronto nazionale e transnazionale anche in seno a programmi	
	specifici della Comunità Europea;	
	- attiva azioni di promozione delle politiche di parità e	
	pari opportunità, azioni di supporto, formazione e orienta-	
	mento personale e professionale (empowerment) e di accompa-	
	gnamento all'autoimpiego, alla auto imprenditorialità di	
	donne giovani e adulte;	
	- attiva azioni di promozione delle politiche di inclusione	
	sociale, integrazione e mediazione socioculturale di citta-	
	dini immigrati anche provenienti da paesi terzi o richieden-	
	ti asilo/rifugiati; azioni di integrazione formazione acco-	
	glienza orientamento supporto all'autoimpiego all'auto im-	
	prenditorialità e imprenditorialità di cittadini stranieri;	
	- attiva azioni di educazione interculturale, di valorizza-	
	zione delle diverse espressioni culturali, ricreative, so-	
	ciali, religiose ed artistiche; di formazione e di assisten-	
	za ed accoglienza degli stranieri;	
	- organizza corsi di formazione linguistica e professionale	
	anche per stranieri finalizzati a processi di integrazione	

	e inclusione socio culturale e professionale;	
	- attiva azioni di promozione delle politiche di sviluppo	
	innovazione internazionalizzazione e creazione di reti e	
	consorzi di imprese di qualsiasi dimensione; attiva azioni	
	di formazione riservata ai dipendenti di imprese pubbliche	
	e private di qualsiasi dimensione anche con il ricorso ai	
	fondi interprofessionali, ai fondi paritetici e alle Fonda-	
	zioni;	
	- promuove, progetta, organizza ed eroga attività di tiroci-	
	nio, apprendistato di qualsiasi livello, inserimento profes-	
	sionale anche con l'ausilio di organizzazioni bilaterali e-	
	sterne; attiva servizi al lavoro: orientamento, servizi per	
	l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; sostegno alla	
	mobilità geografica dei lavoratori; ogni altro servizio con-	
	nesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per	
	l'impiego diverso da quello sottoposto alle procedure di au-	
	torizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclu-	
	siva ai servizi pubblici;	
	- attiva azioni di promozione delle politiche di integrazio-	
	ne sociale, sensibilizzazione socio educativa, formazione,	
	orientamento personale e professionale, accompagnamento al-	
	la ricerca attiva del lavoro di soggetti svantaggiati: mino-	
	ri a rischio, minori soggetti a pene alternative, giovani	
	con lievi disabilità, immigrati;	
	- promuove e consolida reti a carattere transnazionale an-	

	che con realtà extraeuropee mirate anche alla progettazione	
	ed erogazione di progetti a finanziamento pubblico e priva-	
	to; - collabora con le organizzazioni profit e non profit	
	per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto so-	
	ciale del loro operato;	
	- diffonde modelli economici e sociali sostenibili con par-	
	ticolare attenzione alle forme di impresa sociale.	
	L'impresa sociale potrà avvalersi nello svolgimento della	
	propria attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma	
	può svolgere la propria attività avvalendosi anche di sog-	
	getti diversi dai soci e può svolgere la propria attività	
	anche con i terzi.	
	L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività di-	
	verse da quelle di interesse generale, purché i relativi ri-	
	cavi non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2 D. Lgs	
	112/2017. L'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopra elencati,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale,	
	mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o	
	comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	Essa può altresì assumere in via non prevalente interessen-	
	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	

	cie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie al-	
	l'attività sociale.	
	L'Impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente	
	tutta la normativa applicabile alla propria attività, con	
	particolare riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs.	
	112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di	
	tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla	
	legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle	
	misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dal-	
	l'art. 18 D. Lgs 112/2017.	
	Articolo 4 Durata.	
	La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre	
	2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere	
	prorogata o ridotta per decisione dei soci.	
	Articolo 5 Capitale sociale e azioni.	
	Il capitale sociale è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila	
	virgola zero zero) ed è diviso in numero 50.000 (cinquanta-	
	mila) azioni, del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola	
	zero zero) ciascuna. Le azioni sono sottoposte al regime di	
	dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accen-	
	trata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e	
	seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").	
	Articolo 6 Conferimenti e finanziamenti.	
	I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di de-	
	naro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni	

	dell'assemblea.	
	In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissio-	
	ne potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai	
	conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò inte-	
	ressati. I soci possono finanziare la società con versamen-	
	ti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro ti-	
	tolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vi-	
	genti disposizioni normative e regolamentari.	
	Articolo 7 Trasferibilità delle azioni.	
	Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili da par-	
	te dei soci persone giuridiche a favore di società control-	
	lanti, controllate, nonché da parte dei soci persone fisi-	
	che a favore del coniuge o dei discendenti in linea retta	
	con atti inter vivos. Le azioni sono liberamente trasferibi-	
	li a causa di morte.	
	In tutti gli altri casi che comportino alienazione o comun-	
	que trasferimento inter vivos sotto qualsiasi forma delle a-	
	zioni, anche in assenza di corrispettivo o con corrispetti-	
	vo diverso dal denaro, a soggetti diversi dai soci, il so-	
	cio alienante dovrà rispettare il diritto di prelazione a	
	favore degli altri soci, in ogni caso nel rispetto del prin-	
	cipio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017, n. 112.	
	Pertanto il socio che intenda alienare o comunque trasferi-	
	re in tutto o in parte proprie azioni o i propri diritti di	

	opzione su azioni di nuova emissione deve darne comunicazio-	
	ne all'organo amministrativo a mezzo di raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certifi-	
	cata contenente le generalità complete del potenziale ces-	
	sionario, il numero di azioni che si intendono trasferire,	
	il loro prezzo con le relative modalità di pagamento,	
	nonché tutte le condizioni della cessione. Nel caso di tra-	
	sferimento in assenza di corrispettivo o con corrispettivo	
	diverso dal denaro, la prelazione degli altri soci potrà es-	
	sere esercitata per un corrispettivo determinato dall'orga-	
	no amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale	
	e del soggetto eventualmente incaricato della revisione le-	
	gale dei conti, con i criteri stabiliti per l'esercizio del	
	diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..	
	A sua volta l'organo amministrativo ne dà comunicazione a-	
	gli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certifi-	
	cata, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione del socio alienante ovvero, nell'ipotesi di cui al	
	precedente paragrafo, entro 10 (dieci) giorni dalla determi-	
	nazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..	
	Ciascun socio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento	
	della suddetta comunicazione dell'organo amministrativo può	
	esercitare il proprio diritto di prelazione in proporzione	
	alla quota di partecipazione al capitale da lui posseduta,	

	diritto di prelazione che automaticamente si estende, salvo	
	rinuncia e sempre nella suddetta proporzione, anche a quel-	
	la parte di azioni per le quali altri soci hanno rinunciato	
	a esercitare il loro diritto di prelazione.	
	L'esercizio del diritto di prelazione va sua volta comunica-	
	to all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica	
	certificata da inviarsi entro il termine suddetto; questi	
	dovrà darne comunicazione entro i successivi 15 (quindici)	
	giorni al socio alienante e a tutti gli altri soci. Decorso	
	quest'ultimo termine le azioni dovranno essere trasferite	
	nei successivi 15 (quindici) giorni alle condizioni e con	
	le modalità indicate nella comunicazione del socio alienan-	
	te (come eventualmente integrate dall'organo amministrativo	
	quanto al corrispettivo, nel caso sopra previsto).	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da	
	parte degli altri Soci o di esercizio solo parziale nei ter-	
	mini suddetti il socio alienante potrà trasferire le pro-	
	prie azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nel-	
	la sua comunicazione alle condizioni e con le modalità tut-	
	te in essa indicate entro il termine di 15 (quindici) gior-	
	ni. Decorso inutilmente tale termine, ove il socio alienan-	
	te intenda trasferire le azioni, dovrà offrirle nuovamente	
	in prelazione secondo la procedura di cui al presente arti-	
	colo. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo in-	

	dicato dall'offerente ovvero, nel caso di trasferimento in	
	assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal de-	
	naro, per il prezzo come sopra determinato dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno	
	qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e nel-	
	le forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazio-	
	ne, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di	
	comune accordo tra loro ovvero tra loro e l'organo ammini-	
	strativo.	
	Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provve-	
	dono alla nomina di un unico arbitro, che stabilirà il prez-	
	zo di cessione con criteri equi e obiettivi, come in segui-	
	to precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina del-	
	l'unico arbitro, egli è nominato dal Presidente del Tribuna-	
	le, nel quale ha sede la Società, su richiesta della parte	
	più diligente.	
	Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitro deve tener	
	conto della situazione patrimoniale della Società, della	
	sua redditività, del valore dei beni materiali e immateria-	
	li da essa posseduti, della sua posizione nel mercato,	
	nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale	
	acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra	
	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in	
	considerazione ai fini della determinazione del valore di	

	partecipazioni societarie, nonché delle condizioni e limita-	
	zioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	L'arbitro determina come ripartire il costo dell'arbitrag-	
	gio stesso.	
	Articolo 8 Recesso.	
	I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti	
	previsti dalla legge nel rispetto dei limiti di cui al-	
	l'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il socio recedu-	
	to ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versa-	
	to ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di	
	cui all'art. 21 dello Statuto. Non spetta tuttavia il dirit-	
	to di recesso in caso di proroga del termine di durata del-	
	la società o di introduzione, rimozione o modifica di limi-	
	ti alla circolazione delle azioni	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 9 Convocazione.	
	L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai	
	soci aventi diritto di voto presso il domicilio o l'indiriz-	
	zo di posta elettronica all'uopo indicati da ciascun socio,	
	con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per la riunione.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve	
	essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dal-	

	l'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ul-	
	teriore termine previsto dalla disciplina normativa vigen-	
	te. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti	
	dalla legge.	
	Articolo 10 Intervento e voto.	
	Hanno diritto a intervenire in assemblea coloro ai quali	
	spetta il diritto di voto. Fermi i divieti di cui all'arti-	
	colo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee	
	anche mediante delegati.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi,	
	in base ad apposite disposizioni dell'organo amministrati-	
	vo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati, a condizione che siano ri-	
	spettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a con-	
	dizione che:	
	(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'i-	
	dentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	

	zione;	
	(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno.	
	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti	
	il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non	
	diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati	
	dalla legge.	
	Articolo 11 Presidente.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della composizione del-	
	l'organo di gestione, dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di	
	sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dal-	
	la legge.	
	Articolo 12. Maggioranze e competenze.	
	L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente	
	costituita quando è rappresentata almeno la metà del capita-	
	le sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera su-	
	gli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella pri-	
	ma, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la	
	parte di capitale rappresentata. L'assemblea straordinaria	
	in prima convocazione è regolarmente costituita quando è	

	rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibe-	
	ra con il voto favorevole di almeno i due terzi del capita-	
	le rappresentato in assemblea.	
	L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolar-	
	mente costituita con la partecipazione di oltre un terzo	
	del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di	
	almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.	
	È tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il vo-	
	to favorevole di più di un terzo del capitale sociale per	
	le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto so-	
	ciale, la trasformazione della società, lo scioglimento an-	
	ticipato, la proroga della società, la revoca dello stato	
	di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'e-	
	stero e l'emissione di azioni privilegiate. L'assemblea	
	straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda,	
	è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggio-	
	ranze stabilite per la seconda convocazione.	
	Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o delibera-	
	tivi previsti dalla legge e da altre disposizioni del pre-	
	sente statuto. L'assemblea è competente ad assumere tut-	
	te le deliberazioni previste dalla legge. Essa, inoltre, in	
	caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale,	
	può deliberare il compimento da parte della Società di ope-	
	razioni con parti correlate, avvalendosi delle esenzioni	
	previste dalla procedura per il compimento di operazioni	

	con parti correlate e nel rispetto delle condizioni ivi in-	
	dicate.	
	Articolo 13 Verbalizzazione.	
	Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redat-	
	to dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il pre-	
	sidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale	
	viene redatto da un Notaio. In tal caso, l'assistenza del	
	segretario non è necessaria.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 14 Numero, durata e compenso degli amministratori.	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Uni-	
	co ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	due a cinque componenti, a scelta dell'assemblea che li no-	
	mina.	
	Gli amministratori possono essere anche scelti tra non so-	
	ci. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nel-	
	l'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e non	
	possono essere nominati per un periodo superiore a tre eser-	
	cizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica. Sono rieleggibili.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scel-	
	ti e dovranno operare esclusivamente sulla base di requisi-	

	ti di onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7	
	D.Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite	
	massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno	
	no a tal fine presentare:	
	dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto	
	di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;	
	dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;	
	dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte	
	dalla società. Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;	
	coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017	
	Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg.	

	112/2017.	
	Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bi-	
	lancio una indennità di cessazione del rapporto di collabo-	
	razione con la società, stipulando, se del caso, idonea po-	
	lizza assicurativa.	
	In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo	
	compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'at-	
	to della nomina.	
	All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando	
	la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di	
	assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scis-	
	sione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis,	
	c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,	
	la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-	
	presentanza della società, la riduzione del capitale in ca-	
	so di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a di-	
	sposizioni normative, il trasferimento della sede sociale	
	nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365,	
	comma 2, c.c.	
	Articolo 15 Deliberazioni del consiglio	
	Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale	
	purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il	
	presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fat-	
	ta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.	
	Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso in-	

	viato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica	
	almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso	
	di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.	
	Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti	
	convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci	
	effettivi in carica.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari	
	la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto	
	del presidente.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere	
	anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:	
	(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario	
	della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in	
	detto luogo;	
	(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	

	la discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Articolo 16 Poteri di gestione.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società, con fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge.	
	Articolo 17 Poteri di rappresentanza.	
	Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e	
	in giudizio spetta, a seconda della composizione dell'orga-	
	no di gestione, all'amministratore unico o al presidente	
	del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno,	
	nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabili-	
	ti dalla deliberazione di nomina. In caso di nomina di con-	
	siglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della so-	
	cietà nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi	
	limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presi-	
	dente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza	
	della società spetta anche al direttore generale, ai diret-	
	tori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri	
	loro conferiti nell'atto di nomina.	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 18 Collegio sindacale.	

	La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale,	
	costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in pos-	
	sesso dei requisiti di legge. L'assemblea determina il com-	
	penso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese	
	sostenute per l'espletamento dell'incarico. Poteri, dove-	
	ri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le	
	riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio	
	conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in te-	
	ma di riunioni consiliari.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello sta-	
	tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8	
	giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercita-	
	no, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto parti-	
	colare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,	
	3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ed attestano	
	che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità al-	
	le linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 di detto	
	D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	

	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai grup-	
	pi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari. Si rinvia agli artt. 2397 c.c..	
	Articolo 19 Revisione legale dei conti.	
	La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sin-	
	dacale ovvero, se richiesto dalla legge o deciso dall'assem-	
	blea ordinaria e in ossequio alla normativa vigente, da un	
	revisore legale o da una società di revisione iscritti nel-	
	l'apposito registro.	
	BILANCIO, BILANCIO SOCIALE ED UTILI	
	Articolo 20 Esercizi sociali e redazione del bilancio e del	
	bilancio sociale.	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo ammini-	
	strativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e	
	con le modalità previste dalla legge. L'organo amministra-	
	tivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi	
	dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il bi-	
	lancio sociale deve essere depositato presso il registro	
	delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.	
	Articolo 21 Utili e dividendi.	
	Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, gli utili	
	netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimen-	
	to dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.	
	A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	

	utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
	nati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collabora-	
	tori, amministratori e altri componenti degli organi socia-	
	li, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il	
	rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al	
	successivo paragrafo.	
	Per la nozione di distribuzione indiretta di utili si ri-	
	chiama il disposto dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi preceden-	
	ti:	
	ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-	
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le fami-	
	glie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto na-	
	zionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente	
	a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avan-	
	zi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzio-	
	ne, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o	
	l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci,	
	in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei	

	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato;	
	a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, as-	
	sociati, soci dell'impresa sociale o società da questa con-	
	trollate, finalizzate alla promozione di specifici progetti	
	di utilità sociale.	
	Articolo 22 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività	
	Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112	
	verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo e appro-	
	vato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per	
	disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavorato-	
	ri e degli utenti e di altri soggetti direttamente interes-	
	sati alle attività della società.	
	In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di vo-	
	to, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione	
	del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai con-	
	tratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguarda-	
	no o impattano sui lavoratori.	
	In caso di superamento da parte della società di due dei li-	
	miti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c.	
	ridotti della metà, i lavoratori possono nominare un compo-	
	nente del consiglio di amministrazione e dell'organo di con-	

	trollo.	
	Articolo 23 Volontariato	
	Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività	
	di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nel-	
	l'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non	
	può essere superiore a quello dei lavoratori.	
	L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che	
	prestano attività di volontariato nell'impresa medesima con-	
	tro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi.	
	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, posso-	
	no essere utilizzate sempre in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Articolo 24 Trasformazione, fusione, scissione, cessione	
	d'azienda	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	SCIoglimento	
	Articolo 25 Nomina dei liquidatori	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo	
	scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più li-	
	quidatori e delibera ai sensi di legge.	

	Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente ri-	
	valutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distri-	
	buiti nei limiti di cui all'articolo 21, è devoluto ai fon-	
	di di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 26 Foro competente	
	Per qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o	
	fra essi e la società, incluse le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci o revisore legale dei	
	conti, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questio-	
	ni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti di-	
	sponibili, sarà competente il Tribunale del luogo ove la So-	
	cietà ha la propria sede legale.	
	Articolo 27 Disposizioni applicabili	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa ri-	
	ferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e alle norme pre-	
	viste dal codice civile in tema di società per azioni.	
	firmato: CHETRY Aldo, POLIGNANO Antonio,ZILIO Giammaria,	
	BASILE Paolo, Notaio Paola Troise Mangoni di S. Stefano.	
	vi è il sigillo.	